

La proposta di delibera in attuazione della nuova formulazione dell'articolo 120.2 del TUB, come modificato dalla Legge n.147 del 27 dicembre 2013, pur se va riconosciuto il tentativo di migliorare trasparenza e comparabilità, non rispetta appieno la previsione di legge che vieta totalmente l'anatocismo.

Secondo la Banca d'Italia, che ha compiuto l'attività preparatoria, la norma originaria è ambigua poiché prevede sia riferimenti letterali alla capitalizzazione periodica degli interessi sia il divieto di produzione di nuovi interessi da parte degli interessi capitalizzati.

L'interpretazione data è che per "contabilizzazione" debba intendersi "conteggio o contabilizzazione", quindi di divieto di interessi anatocistici.

In conformità a questa interpretazione dal 1° gennaio 2016 gli interessi su conto corrente, conto di pagamento e ai finanziamenti a valere su carte di credito detenute presso una banca, intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, devono essere contabilizzati su base annuale, con uguale cadenza e salva la fissazione di un periodo più ampio favorevole al cliente. Altresì, gli interessi maturati devono essere contabilizzati separatamente dal capitale diventano esigibili trascorsi sessanta giorni.

### **Un principio anatocistico differito nel tempo.**

#### Osservazioni

Secondo Banca d'Italia in base al dettato della direttiva si avrà *"un grado di trasparenza delle condizioni economiche più elevato, poiché il tasso effettivo corrisponderebbe al tasso nominale annuo"*.

Ciò non è esatto perché il tasso effettivo (s'immagina si voglia intendere il tasso annuo globale medio TAEG o in alternativa il Tasso effettivo globale, unici casi, salvo errori, in cui si usa il termine "effettivo") comprende oltre il saggio di interesse anche altri oneri, nel caso del TAEG anche imposte e tasse.

Banca d'Italia e Mef prevedono, poi, il termine di sessanta giorni, o eventualmente superiore se concordato, per l'esigibilità degli interessi, sostenendo che *".....un congruo periodo per l'esigibilità degli interessi equivale a contemperare le esigenze delle parti creditrice e debitrice. Si ritiene congruo che un periodo minimo, di regola non inferiore a sessanta giorni, potrebbe decorrere dal ricevimento dell'estratto conto"*.

Anche se differito nel tempo, si tratta del più classico dei principi anatocistici, infatti *"decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la **somma addebitata è sorte capitale**"* pur se mitigato dalla messa a disposizione del cliente stesso di *"un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente"*.

Il termine di sessanta giorni decorre dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto o delle comunicazioni di cui, rispettivamente, agli articoli 119 e 126-quater.1.b del Tub.

Circa il termine di sessanta giorni, l'articolo 4 della proposta di delibera al punto 4 prevede *"gli interessi attivi e passivi divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni....."*: con un'interpretazione letterale si deve intendere che dal 61° giorno gli interessi sono esigibili. Lo stesso articolo e lo stesso punto prevedono anche *"...Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta..."*: sempre con un'interpretazione letterale il cliente può dare l'autorizzazione all'addebito in qualsiasi giorno successivo al 60° e fino a quel momento gli interessi separati dovrebbero rimanere con la contabilizzazione separata.

In merito allo stesso punto non è chiarito se l'eventuale autorizzazione debba essere data volta dal cliente oppure debba essere prevista ex ante nel contratto di apertura di credito. In tale ultima evenienza cosa avviene per gli scoperti non autorizzati o per gli sconfinamenti rispetto al plafond dell'apertura di credito?

Sempre con riferimento allo stesso tempo, dal testo non si evince che la comunicazione della esigibilità degli interessi sia "notificata al cliente"; Quindi, non c'è alcuna certezza che tale notifica sia stata recapitata al cliente e se questi ne abbia preso visione.

Infine, è evidente, in ogni caso, che si tratterebbe di un'elusione della legge, di un maggior costo per il cliente che dovrebbe pagare interessi corrispettivi maggiori a causa del maggior utilizzo della linea di credito a fronte dell'addebito degli interessi.

### Conclusioni e proposte

Particolarmente colpite dalla delibera se emanata, saranno le aperture di credito in conto corrente, che riguardano soprattutto consumatori e piccole e micro imprese che, spesso, hanno in questa forma l'unico modo per accedere al credito.

A questa si aggiungono gli scoperti conto non autorizzati o sconfinati, che già scontano tassi di interesse molto elevati che potrebbero essere sanati solo con bonifico o per contanti. Si vuole escludere la possibilità di addebito per scoperto non autorizzato o sconfinato, che configurerebbe un comportamento non corretto e, soprattutto, aggraverebbe una situazione già tesa.

Per quanto previsto dalla legge e per quanto sopra riportato si conferma la **non condivisione** della proposta di direttiva presentata.

Laddove, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio volesse in ogni caso emanare la delibera in esame, si riportano alcune considerazioni e proposte.

Circa il pagamento degli interessi, il principio di prevedere nel contratto la possibilità di un bonifico per il pagamento degli interessi maturati nell'anno, deve trovare il limite nel plafond del fido, senza possibilità di alcuno sconfinamento. Inoltre, l'eventuale addebito deve essere previsto esclusivamente allo scadere del sessantesimo giorno. Infine, dovrebbe avvenire dove possibile, anche parzialmente, compensazione tra interessi attivi e passivi.

La proposta di delibera chiarisce che la norma si applica ai soli interessi corrispettivi e non a quelli moratori. Ciò è corretto per quanto riguarda la loro applicazione, trattandosi di interessi risarcitori derivanti da inadempimento.

Come riportato nel "documento per la consultazione", si tratta, pur se basata su una serie di argomentazioni, però, solo di una scelta discrezionale non applicare quanto previsto nella proposta anche agli interessi moratori circa la periodicità annuale.

Considerato, come la stessa Banca d'Italia riporta a proposito degli interessi corrispettivi, che il divieto di contabilizzazione infrannuale consente maggiore chiarezza, non sembrano sussistere motivazioni per non prevedere l'annualizzazione della contabilizzazione degli interessi moratori. Scelta che peraltro consentirebbe una riduzione di spese per il cliente, giacché sarebbe evitata la contabilizzazione infrannuale. Potrebbe inoltre essere prevista la possibilità di pagamento entro lo stesso termine di sessanta giorni.

Non è inoltre chiarito nella proposta di delibera che la diversa contabilizzazione degli interessi maturati, non deve comportare costi o spese aggiuntive a carico del cliente. Un'eventualità totalmente da escludere, sia in maniera diretta sia indiretta attraverso l'aumento di altri costi legati al rapporto contrattuale.

Infine, da non sottovalutare, la possibilità, per non dire la certezza, che l'emanazione della direttiva nella formulazione proposta, produrrà altro contenzioso, con l'emanazione della Legge 147/2013, ovvero si avrà un ulteriore caso di norma amministrativa che sostituisce una norma di legge, benché la normativa di secondo livello non può in alcun caso modificare quella primaria.

Si creerà poi una situazione differenziata tra la clientela che per il biennio 2014-2016, pur avendo bisogno di sentenza del Tribunale, non vedrà applicata alcuna pratica anatocistica; prima e dopo, pur il citato bienni in maniera diversa, tale pratica sarà "regolarmente" applicata. Situazione che fa presumere ulteriori ricorsi alla Corte Costituzionale.

Tutto ciò invece di creare quella chiarezza che è stata posta a base della proposta di Direttiva, non farà altro che creare nuovi rischi di conflittualità e disorientamento nella clientela bancaria.

**Prot. 2993/2015**